

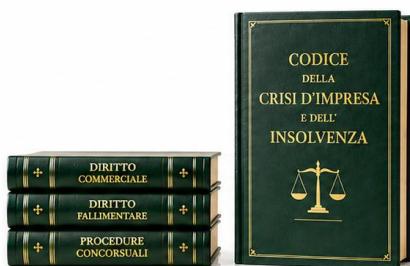


Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 23 del 10 agosto 2026*

«Cooperative e finanziamenti dei soci: la postergazione ex art. 2467 c.c. passa dalla verifica dell'organizzazione in concreto»

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 maggio 2026 (dep. 21 luglio 2026), n. 23727/2026 — Pres. Terrusi — Est. Zuliani



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

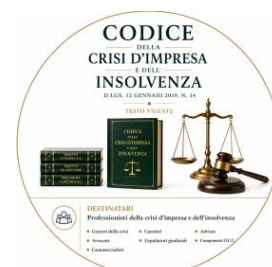
- Gestori della crisi
- Avvocati
- Commercialisti
- Curatori
- Liquidatori giudiziali
- Advisor
- Componenti O.C.C.

1. **Massima**
2. **Dalla tipologia all'organizzazione: perché l'art 2467 c.c. raggiunge la cooperativa**
3. **Il superamento di Cass. N. 10509/2016 e l'argomento sistematico del «prestito sociale»**
4. **Finanziamento «in qualsiasi forma»: la dilazione anomala dei pagamenti (l'obiter sul secondo motivo)**
5. **Rilievo pratico**
 - ✓ Per il socio finanziatore e i suoi difensori
 - ✓ Per gli organi della procedura e il giudice di merito
 - ✓ Per la consulenza d'impresa e la redazione degli statuti cooperativi
6. **Raccordo con il quadro giurisprudenziale**
7. **Prospettive di sistema**

Massima

L'art. 2467 c.c. detta una disciplina non tipologica, ma organizzativa, e si applica anche a tipi sociali diversi dalla società a responsabilità limitata — in particolare alla società cooperativa — purché, accertato l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto (ovvero una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento), le caratteristiche organizzative della società finanziata, da verificare in concreto, siano tali da consentire al socio informazioni paragonabili a quelle di cui dispone il socio di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 c.c.

La postergazione opera automaticamente, a prescindere dalla conoscenza effettiva dello stato della società o dall'intenzione delle parti, e può investire i finanziamenti concessi «in qualsiasi forma», compresa la fornitura di merci con dilazione anomala e prolungata dei pagamenti.



Dalla tipologia all'organizzazione: perché l'art 2467 c.c. raggiunge la cooperativa

Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 2467 c.c. sotto un duplice profilo: l'inapplicabilità tout court della norma — dettata per la s.r.l. — alle cooperative e, in subordine, l'assenza *dell'eadem ratio* «nella specifica fattispecie».

La Corte lo accoglie, ma solo nel secondo, più circoscritto, dei suoi corni.

Il punto di partenza è una consolidata acquisizione della giurisprudenza di legittimità: la ratio della postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società «chiuse», là dove ai soci conviene ridurre l'esposizione al rischio d'impresa mettendo i capitali a disposizione dell'ente nella forma del finanziamento anziché del conferimento.

Quella ratio — già estesa alle s.p.a. «chiuse» e desumibile anche dall'art. 2497-quinquies c.c. — non è legata al tipo sociale, bensì a caratteristiche organizzative che, pur non naturali del tipo s.r.l., possono presentarsi anche altrove (Cass. n. 16291/2018, che sviluppa Cass. n. 14056/2015).

Il passaggio decisivo è lo spostamento del baricentro dal tipo alla struttura: una volta stabilito che l'art. 2467 c.c. non è dettato per il tipo sociale, nulla ne esclude l'applicazione alle cooperative.

Non sono decisivi — osserva la Corte — né il rinvio alla disciplina delle s.p.a. contenuto nell'art. 2519, comma 1, c.c., né lo scopo mutualistico, la variabilità del capitale, la tendenziale parità di voto o il tetto alla partecipazione.

L'unico profilo rilevante è se «l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l.» ai sensi dell'art. 2476 c.c.: informazioni idonee ad apprezzare l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto (art. 2467, secondo comma).

Il superamento di Cass. 10509/2016 e l'argomento sistematico del «prestito sociale»

L'ordinanza dichiara espressamente superato l'orientamento di Cass. n. 10509/2016, che negava l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. fuori dal tipo s.r.l. La Corte ne ridimensiona, però, la portata: in quel caso si trattava di finanziamenti a cooperativa erogati in applicazione della «legge Marcora» (l. n. 49/1985, come novellata dall'art. 12 l. n. 57/2001), cioè di erogazione indiretta di denaro pubblico tramite società finanziarie — circostanza che già di per sé costituiva un'autonoma e condivisibile ragione per negare la postergazione.

A rafforzare la soluzione interviene un argomento sistematico di segno testuale: l'art. 1, comma 239, della l. n. 205/2017, per cui l'art. 2467 c.c. «non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale».

Un esonero espresso e circoscritto al prestito sociale non avrebbe ragione d'essere se la norma fosse comunque inapplicabile alle cooperative: l'eccezione, in altre parole, presuppone la regola. Il messaggio per l'interprete è duplice — le cooperative rientrano nel raggio dell'art. 2467 c.c.; il solo prestito sociale ne resta fuori per scelta legislativa.

Finanziamento «in qualsiasi forma»: la dilazione anomala dei pagamenti (l'obiter sul secondo motivo)

Il secondo motivo — vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sulla qualificazione del credito da «vendita suini» (€ 1.238.689,10), postergato per aver il tribunale ravvisato in un «ritardato pagamento convenuto ad oltre 250 giorni» un finanziamento atipico — resta assorbito, poiché l'accoglimento del primo investe entrambi i crediti e impone comunque un nuovo accertamento.

La Corte coglie tuttavia l'occasione per un chiarimento di sistema, utile all'operatore: non può condividersi la tesi secondo cui la fornitura di merce con dilazione anomala e prolungata non possa mai integrare un finanziamento rilevante ex art. 2467 c.c.

La formula «in qualsiasi forma effettuati» non comprende soltanto i «contratti di credito», ma può estendersi ad altre fattispecie: la sistematica omessa o ritardata riscossione di crediti commerciali (Cass. n. 3017/2019), il rilascio di garanzie (Cass. n. 30054/2023), la mancata riscossione di canoni di locazione (Cass. n. 13672/2026). La sostanza economica dell'operazione, non il suo nomen, ne determina la qualificazione.

Rilievo pratico

✓ Per il socio finanziatore e i suoi difensori

La linea di difesa «l'art. 2467 non si applica alle cooperative» è ormai chiusa: contestarne in termini generali l'applicabilità al tipo «cooperativa» è sforzo destinato all'insuccesso. Il terreno di gioco è un altro — le caratteristiche organizzative concrete della società finanziata.

Chi voglia evitare la postergazione deve dedurre e provare che l'assetto della cooperativa non attribuiva al socio poteri informativi e di controllo paragonabili a quelli del socio di s.r.l. (assenza di accesso ai libri e ai documenti, mancanza di canali informativi qualificati, estraneità alla gestione), e che difettava il presupposto oggettivo dello squilibrio o della ragionevolezza del conferimento.

Attenzione, inoltre, alla forma del credito insinuato: dilazioni sistematiche e abnormi, mancate riscossioni, garanzie possono essere riqualificate come finanziamento, con conseguente cedimento del privilegio invocato (qui l'art. 2751-bis, n. 5, c.c.) di fronte alla postergazione.



✓ *Per gli organi della procedura e il giudice del merito*

La postergazione non può essere affermata per automatismo tipologico né sulla scorta della sola «conoscenza qualificata» del socio.

La motivazione del provvedimento che colloca il credito in postergazione deve dare conto di due accertamenti distinti: il presupposto oggettivo (eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o situazione che avrebbe reso ragionevole il conferimento) e il presupposto organizzativo (assetto idoneo a garantire al socio informazioni paragonabili a quelle del socio di s.r.l.).

Poiché la conoscenza effettiva è irrilevante — non va provata, ma nemmeno basta — la formazione dello stato passivo va costruita sull'analisi di statuto, regolamenti e prassi informative della cooperativa, non sulle circostanze soggettive del singolo rapporto. È un onere motivazionale il cui difetto, come dimostra questa vicenda, conduce alla cassazione.

✓ *Per la consulenza d'impresa e la redazione degli statuti cooperativi*

La pronuncia rende l'assetto statutario un fattore di rischio concorsuale. Statuti che ampliano i diritti informativi e di controllo dei soci — avvicinando la cooperativa al modello s.r.l. ex art. 2476 c.c. — espongono i finanziamenti di quegli stessi soci alla postergazione in caso di crisi.

La scelta tra apertura informativa e tutela dei crediti dei soci finanziatori va compiuta consapevolmente, e documentata.

Va infine tenuta distinta la figura del prestito sociale, che l'art. 1, comma 239, l. n. 205/2017 sottrae espressamente alla postergazione: un corretto inquadramento della causa del versamento (prestito sociale vs finanziamento soci in senso proprio) può risultare decisivo sulla collocazione del credito.



Raccordo con il quadro giurisprudenziale

L'ordinanza non innova: consolida e ordina.

Sul versante dell'estensione ultra-tipologica dell'art. 2467 c.c. si pone in dichiarata continuità con Cass. n. 16291/2018 (e, a monte, Cass. n. 14056/2015), applicandone il criterio — la «verifica di somiglianza della condizione concreta» — per la prima volta in modo mirato alla società cooperativa e superando expressis verbis il precedente contrario di Cass. n. 10509/2016.

Sull'automatismo dell'effetto e sull'irrilevanza della conoscenza effettiva richiama Cass. n. 12994/2019; sull'ampiezza della nozione di finanziamento «in qualsiasi forma» si salda al filone di Cass. nn. 3017/2019, 30054/2023 e 13672/2026.

Il valore aggiunto sta nel metodo: la Corte cassa non perché il tribunale abbia sbagliato la premessa maggiore (l'art. 2467 c.c. può applicarsi alle cooperative), ma perché ne ha omesso la premessa minore (l'accertamento in concreto dell'organizzazione).

È il segnale che, in questa materia, la partita si gioca sull'istruttoria e sulla motivazione, non sulle affermazioni di principio.

Prospettive di sistema

L'art. 2467 c.c. resta immutato nel suo tenore e la lettura «organizzativa» qui accolta ha vocazione trans-tipologica: opera per la s.r.l., per le s.p.a. «chiuse» e, ora esplicitamente, per le cooperative, in ogni sede concorsuale.

Sebbene la vicenda nasca da un'opposizione allo stato passivo in liquidazione coatta amministrativa, il principio è destinato a operare identico nel concorso disciplinato dal Codice della crisi, ove la postergazione incide sulla graduazione dei crediti in sede di distribuzione.

Due indicazioni conclusive. La prima: l'unica isola di certezza per il socio finanziatore di cooperativa resta il prestito sociale, per il quale la legge del 2017 ha scelto l'esonero; ogni altra forma di provvista soggiace al vaglio in concreto.

La seconda: poiché il discrimine è organizzativo, l'esito dipenderà sempre più dall'assetto statutario e dai concreti poteri informativi del socio, con l'effetto — avvertito già in dottrina — che cooperative dalla governance «trasparente» potranno vedere postergati i finanziamenti dei propri soci con maggiore facilità rispetto a compagini più «opache».

Un paradosso solo apparente, che tuttavia consiglia, in fase di pianificazione della crisi, di non confidare in automatismi di segno favorevole.





PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco